

Codice A1717A

D.D. 16 aprile 2026, n. 410

L.R. 1/2019 - art. 43 bis. Spese per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is - Eccellenza Piemonte. Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 con utilizzo del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePa). Determinazione a contrarre e di affidamento. Impegno di € 10.421,61 sul capitolo di spesa 128317/2026 a favore di GOLDFISH..



ATTO DD 410/A1717A/2026

DEL 16/04/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare

OGGETTO: L.R. 1/2019 - art. 43 bis. Spese per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte. Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023 con utilizzo del Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePa). Determinazione a contrarre e di affidamento. Impegno di € 10.421,61 sul capitolo di spesa 128317/2026 a favore di GOLDFISH S.R.L.. Bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026. CIG BB42445B1E

Premesso che:

la legge regionale 1/2019 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale”, in particolare, all’articolo 39 “Valorizzazione delle produzioni agricole ed agroalimentari” al comma 3 sancisce che “La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), i), m), n), o) e p) valorizza le produzioni agricole ed agroalimentari ed il paesaggio rurale del Piemonte attraverso l'individuazione dei Distretti del cibo di cui all'articolo 43 al fine di coniugare le attività economiche con la cultura, la storia, la tradizione e l'offerta turistica locale: al comma 5 stabilisce che “La Regione per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), l), m) e n), promuove la valorizzazione delle filiere con particolare attenzione all'equità nella distribuzione del valore aggiunto del prodotto agricolo”;

la Giunta regionale con atto deliberativo 6 maggio 2025, n. 37-1089 “Articolo 5 della L.R. n. 23/2008. Approvazione nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta Regionale. Revoca D.G.R. n. 4-439 del 29.10.2019 e successivi provvedimenti organizzativi da ultimo adottati con D.G.R. n. 12-709 del 13.01.2025 ha approvato la nuova organizzazione delle Strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, così come risulta dall’Allegato I);

la declaratoria delle attribuzioni del Settore A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità agli obiettivi fissati dagli organi di governo, comprende, tra l’altro, lo svolgimento delle

seguenti attività:

- rapporti con gli stakeholder e predisposizione materiale per pubbliche relazioni e media relativamente alle attività della Direzione sulle tematiche legate al cibo;
- coordinamento attività e comunicazione sulle politiche del cibo, anche in accordo con gli altri Settori e Direzioni regionali competenti;
- valorizzazione e promozione delle produzioni agroalimentari anche in relazione alla cultura ed al turismo del territorio rurale ed attraverso il sistema dei Distretti del Cibo;
- marchi di qualità alimentare, con particolare riferimento alla produzione ecocompatibile e ai prodotti agroalimentari tradizionali.

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 1064 del 23/12/2024 è stato affidato il servizio di ideazione di una campagna di promozione e comunicazione caratterizzata dalla definizione di un brand "Piemonte" all'interno di un progetto di valorizzazione della filiera corta e dei prodotti locali piemontesi.

Vista la determinazione dirigenziale n. 241 del 19/03/2025 in cui è stato affidato il servizio di comunicazione e ufficio stampa per il lancio e posizionamento del brand "Piemonte".

Vista La D.G.R. n. 6-1421 del 28 luglio 2025 che:

- 1) ha approvato la Misura denominata "Sviluppo del sistema agroalimentare piemontese di qualità, anni 2025-2026-2027", incaricando la Direzione regionale Agricoltura e Cibo di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'attuazione della stessa, come indicato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della Deliberazione;
- 2) ha evidenziato, a seguito di un'analisi tecnica, l'opportunità di definire precise linee guida operative per potenziare l'efficacia delle azioni di promozione e valorizzazione nel settore agroalimentare, ponendo particolare attenzione all'innovazione e all'integrazione della filiera, in coerenza con l'evoluzione dell'agricoltura piemontese;
- 3) ha sottolineato la creazione nel 2025 del marchio regionale "Piemonte IS – Eccellenza Piemonte", capace di rappresentare l'identità collettiva delle produzioni locali di qualità, includendo l'adesione ai sistemi europei di certificazione territoriale (DOP), la qualità artigianale, la sostenibilità ambientale, la stagionalità e il forte legame culturale e storico con il territorio;
- 4) ha demandato alla Direzione Agricoltura e Cibo l'adozione degli atti e dei provvedimenti di approvazione del Regolamento d'uso del Marchio "PiemonteIS - Eccellenza Piemonte";
- 5) ha definito una strategia di posizionamento del brand che prevede la partecipazione, in coordinamento con i Consorzi e le aziende del settore, a fiere ed eventi agroalimentari ed enogastronomici, sia in Italia che all'estero.

Vista la D.G.R. n. 23-1686 del 13 ottobre 2025 che approva i criteri e le procedure per la concessione dell'uso del brand "Piemonte IS - ECCELLENZA PIEMONTE".

Vista la D.D. n. 1052 del 28 novembre 2025 di approvazione del Regolamento d'uso del Marchio "PiemonteIS - Eccellenza Piemonte".

Ritenuto che il suddetto brand si configura come strumento strategico di comunicazione volto a promuovere l'immagine del Piemonte e delle sue eccellenze enogastronomiche sia in ambito

nazionale che internazionale.

Visto che la Regione Piemonte persegue, tra le proprie linee strategiche di intervento, la promozione e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari regionali quali fattori identitari, culturali ed economici del territorio, nonché strumenti di sostegno alla competitività delle imprese della filiera.

Visto che la partecipazione a eventi di rilevanza internazionale rappresenta un'opportunità strategica per rafforzare la visibilità delle eccellenze piemontesi sui mercati esteri e per consolidare il posizionamento del brand territoriale "Piemonte", riconosciuto quale sinonimo di qualità, autenticità e sostenibilità;

Considerato che la Regione Piemonte, al fine di valorizzare l'eccellenza del proprio patrimonio enogastronomico, ha sviluppato un sistema integrato di comunicazione istituzionale fondato sul brand "Piemonte", nelle sue declinazioni "PiemonteIS" e "PiemonteIS – Eccellenza Piemonte", quale marchio collettivo unitario per le azioni di promozione del territorio e dei suoi sistemi produttivi;

Ritenuto necessario dotarsi di un merchandising personalizzato recante i loghi "PiemonteIS" ed "Eccellenza Piemonte", da utilizzare nell'ambito di iniziative, eventi e attività di comunicazione promozionale regionale, al fine di assicurare la coerente promozione e valorizzazione dell'immagine istituzionale;

Preso atto pertanto della necessità di avvalersi di un soggetto qualificato e in possesso di adeguata esperienza professionale per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte, come dettagliato nel capitolato di servizio allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il D.lgs. 36/2023 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

Visto l’art. 48 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dato atto dell’assenza di un interesse transfrontaliero per il servizio sopra indicato.

Visto altresì l’art. 57, comma 2, del D. lgs. 36/2023 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ”.

Visto il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico del 11 aprile 2008 “Approvazione del Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione, come modificato dal Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 aprile 2013.

Visto il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 459 del 19 ottobre 2022 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi ed il relativo allegato “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ovvero Piano d’azione nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP)” – CAM Eventi.

Visto il Decreto 7 febbraio 2023 "Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di

prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili".

Visto il D.L. 95/2012, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite Consip e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA).

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip S.p.A. di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. aventi ad oggetto i servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento.

Ritenuto pertanto di utilizzare il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MePa) attraverso una trattativa diretta, per il servizio di fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte.

Preso atto che:

- è stata avviata la procedura di acquisizione diretta, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte con utilizzo del Mercato elettronico della PA;
- è stato individuato quale operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018, abilitato all'iniziativa "Indumenti generici e accessori" che possiede le capacità tecniche ed operative per svolgere il servizio di fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte;
- è stata indetta una T.D. (trattativa diretta) n. 6181809 con la quale è stato invitato l'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018 abilitato all'iniziativa "Indumenti generici e accessori", fissando la base d'asta di € 8.542,30 IVA esclusa, allegando sul portale Mepa la seguente documentazione di gara:
 - capitolato tecnico;
 - condizioni particolari della fornitura;
 - dichiarazione tracciabilità dei Flussi Finanziari;
 - patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di Regione Piemonte;consenso FVOE;

Scaduti i termini per la trattativa diretta, l'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018 ha presentato un'offerta pari ad € 8.542,30 IVA esclusa agli atti del Settore (prot. AOO A1700A n. 00007386 del 08/04/2026), per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte;

Dato atto che l'offerta economica presentata dall'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde a quanto dettagliatamente indicato nel capitolato tecnico allegato alla presente Determinazione Dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;
- sotto il profilo economico, il prezzo per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte è da ritenersi congruo in relazione alla natura tecnica della fornitura richiesta dall'Amministrazione regionale ed in relazione ai prezzi di mercato applicati per forniture analoghe.

Considerato che ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 36/2023 e s.m.i., nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.

Vista la circolare prot. n. 204/A1000A del 06/03/2025 del Settore Trasparenza e Anticorruzione nella quale si stabilisce che l'amministrazione regionale, in linea con il Vademecum che ANAC dedica agli affidamenti diretti e, nello specifico, al paragrafo sugli affidamenti sotto la soglia dei 40.000,00 euro, fornirà ai Rup, come anticipato nel PIAO 2026-2028, specifiche indicazioni circa le modalità di verifica delle dichiarazioni rese dagli operatori economici.

Vista la circolare prot. n. 28980/A1000A del 19/06/2025 del Settore Trasparenza e Anticorruzione "Modalità per la verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici)".

Ritenuto pertanto di:

- approvare l'offerta economica di euro 8.542,30 IVA esclusa presentata dall'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018 per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte;
- aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art 50 com.1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., all'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018 per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte;
- affidare, mediante affidamento diretto n. 6181809 all'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018 la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte;
- prendere atto che i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non sono specificati in offerta e pertanto si intendono assolti dall'operatore economico;
- allegare alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, il capitolato tecnico e le condizioni particolari di fornitura che verranno utilizzati all'interno della T.D. (affidamento diretto) n. 6181809;
- procedere, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., alla stipulazione del contratto per la fornitura in oggetto con l'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018, utilizzando lo schema di contratto in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale che si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il documento di stipula, firmato digitalmente, sarà notificato ed inviato all'affidatario mediante PEC;
- individuare, ai sensi dell'art. 15 c. 1 del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i. quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice il Dirigente del Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare;
- di stabilire che per la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 114 commi 7 e 8 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

Tenuto conto che, in sede di stipula del contratto, verranno notificati all'aggiudicatario il Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, il Patto di integrità sugli appalti, nonché la norma relativa al cosiddetto “pantouflage” (ai sensi dell'art. 53, comma 16-

ter del d.lgs. 165/2001).

Dato atto che nel procedimento vengono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi dell'articolo 13 del Dlgs (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, GDPR) compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Vista la comunicazione Prot. n. 00002987 del 12/02/2026 con la quale il Direttore della Direzione Agricoltura e cibo autorizza la Dirigente del Settore "A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare" ad adottare, nell'esercizio finanziario in corso, provvedimenti di impegno nel limite dello stanziamento iscritto in competenza sul capitolo di spesa 128317/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 annualità 2026, nei limiti indicati nella comunicazione stessa e dalla L.R. 3/2026.

Stabilito che la spesa (di natura non ricorrente) di euro € 10.421,61 IVA inclusa per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte, è finanziata da fondi regionali e trova copertura finanziaria nel limite dello stanziamento di spesa iscritto in competenza sul capitolo 128317/2026 (Missione 16 - Programma 1601) – parte fresca al netto degli impegni assunti sull'annualità 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

Ritenuto pertanto di impegnare euro 10.421,61 (di cui euro € 1.879,31 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul capitolo di spesa 128317/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 - annualità 2026 in favore dell'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018 (cod. benef. 244788) per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte.

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026 € 10.421,61

Le transazioni elementari sono rappresentate nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. (Allegato 4.2) e che la suddetta obbligazione sarà esigibile nell'esercizio 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028.

Stabilito che la liquidazione di euro 10.421,61 sul capitolo di spesa 128317/2026 sul capitolo di spesa 128317/2026 in favore di GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018 sarà effettuata nell'esercizio 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico o di un documento contabile equivalente, debitamente controllati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa da assumere è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.

Considerato che in conformità con quanto previsto dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato la fornitura di merchandising personalizzato

con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte il seguente codice identificativo di gara CIG BB42445B1E.

Dato atto che, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Dato atto altresì che sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al Dlgs. 33/2013.

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata l'inesistenza di oneri impliciti per il bilancio regionale non compresi negli stanziamenti di bilancio (oneri diretti).

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il d.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78", recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- visto il d.Lgs. n. 209/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- visto l'art. 17, l.r. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- visto il D.lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e, in particolare gli artt. 23 e 37;
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- vista la DGR n. 5-2348 del 16/03/2026 "Legge n. 241/1990, articolo 2. Legge regionale n. 14/2014, articolo 8. Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti alla sfera di competenza della Direzione regionale Agricoltura e Cibo. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6877 del 15 maggio 2023";
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i, in particolare l'Allegato 4/2, concernente il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;
- visto il Regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18";
- visto il Regolamento regionale 21 dicembre 2023, n. 11 "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9 (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)";

- vista la Legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- vista la D.G.R. n. 1-2209 del 09/02/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026- 2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- vista la DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n.1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";
- " vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30/01/2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021".;

DETERMINA

- di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa, della necessità di avvalersi di un operatore altamente qualificato per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte;
- di individuare l'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018, quale soggetto idoneo e qualificato e in possesso delle capacità tecniche necessarie per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte;
- di approvare e ritenere congrua l'offerta economica di euro 8.542,30 IVA esclusa presentata dall'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018, per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte;
- di aggiudicare, mediante ricorso alla procedura di acquisizione affidamento diretto, ai sensi dell'art 50 com.1 lettera b) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., all'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018, la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte;
- di affidare all'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018, la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte per una spesa di euro 8.542,30 IVA esclusa;
- di prendere atto che i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non sono specificati in offerta e pertanto si intendono assolti dall'operatore economico;
- di allegare alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale il capitolato di fornitura e le Condizioni particolari di fornitura utilizzati all'interno della T.D. (trattativa diretta) n. 6181809;
- di individuare, ai sensi dell'art. 15 c. 1 del d.Lgs. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice, il Dirigente del Settore "Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare";
- di stabilire che per la fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 114. commi 7 e 8 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nominato per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, avendo le competenze tecniche, assume la funzione di direttore dell'esecuzione del contratto (DEC);
- di procedere, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., alla stipulazione del

contratto per la fornitura in oggetto con l'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018, utilizzando lo schema di contratto in allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare euro 10.421,61 (di cui euro 1.879,31 per IVA 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972) sul capitolo di spesa 128317/2026 (Missione 16 - Programma 1601) del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 in favore dell'operatore economico GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018 (cod. benef. 244788) per la fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte;

Scadenza dell'obbligazione: esercizio 2026 € 10.421,61.

La transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di stabilire che la liquidazione di euro 10.421,61 sul capitolo di spesa 128317/2026 in favore di GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018 sarà effettuata nell'esercizio 2026 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, a regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previo invio alla Regione Piemonte della fattura in formato elettronico o di un documento contabile equivalente, debitamente controllati in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella Sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 23 c. 1 lett. b) e 37 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.e dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023.

Dati di amministrazione trasparente:

- Beneficiario: GOLDFISH SRL - Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 – Torino P.IVA e C.F. 08806250018;
- Importo: euro 10.421,61 IVA inclusa
- Dirigente Responsabile: Daniela Caracciolo
- Modalità individuazione beneficiario: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 c.1 let. b) del D. L.gs 36/2023 con utilizzo MePa.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010 (Codice del Processo amministrativo).

LA DIRIGENTE (A1717A - Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare)
Firmato digitalmente da Daniela Caracciolo

Allegato



Assessorato Agricoltura e cibo

PROMOZIONE DEL BRAND “PIEMONTEIS” E DELLE ECCELLENZE PIEMONTESE IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

CAPITOLATO TECNICO

1. CONTESTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente affidamento si colloca nell’ambito di un programma strategico finalizzato alla promozione e valorizzazione della filiera corta e delle produzioni agroalimentari regionali, avviato dall’Assessorato all’Agricoltura, Cibo e Commercio nell’autunno 2024 e attualmente in fase di attuazione nel corso dell’anno 2026.

Il comparto agroalimentare piemontese si caratterizza per un’elevata qualità e varietà produttiva, con un numero significativo di eccellenze riconosciute e tutelate da marchi di qualità quali DOP, IGP e STG. Nonostante tali riconoscimenti, la frammentazione dell’offerta e la limitata visibilità sui mercati rendono necessario adottare una strategia di promozione coordinata e sistemica, capace di garantire una comunicazione efficace e coerente. In tale prospettiva, l’istituzione di un marchio regionale rappresenta uno strumento concreto per rafforzare l’identità e la riconoscibilità delle produzioni piemontesi, favorendone la diffusione su scala nazionale e internazionale.

In questo quadro, è stata avviata una campagna di comunicazione strutturata che utilizza il brand “Piemonte” come marchio ombrello, articolato nei due marchi “PiemonteIS” e “PiemonteIS – Eccellenza Piemonte”. Tali strumenti sono finalizzati a rappresentare in modo unitario e distintivo l’identità territoriale, i valori e la qualità delle produzioni locali, veicolandone il messaggio attraverso azioni promozionali integrate e una presenza qualificata in manifestazioni ed eventi di rilievo.

Considerato l’interesse istituzionale a rafforzare la competitività e la visibilità delle eccellenze agroalimentari piemontesi, con l’obiettivo di sostenere la filiera produttiva locale, valorizzare il patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo economico regionale, si prevede la partecipazione a eventi, fiere, festival nazionali e internazionali nell’ambito dei quali verrà fornita ampia visibilità ai prodotti agroalimentari piemontesi attraverso progetti di promozione e di comunicazione pensati per favorire l’interazione tra istituzioni, operatori economici, stampa di settore e pubblico, contribuendo a incrementare la notorietà e l’attrattività del sistema agroalimentare piemontese.

Attraverso queste iniziative si intende valorizzare ulteriormente i prodotti agroalimentari piemontesi e consolidare il posizionamento del brand “Piemonte” quale sinonimo di qualità, autenticità e sostenibilità. In occasione di queste attività, è fondamentale avere a disposizione del merchandising brandizzato con il logo Piemonte IS da distribuire ai partecipanti, così da rafforzare il messaggio, diffondere il brand e fidelizzare gli utenti finali.

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Si rende necessario affidare a un operatore economico qualificato il servizio di fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte.

In particolare è richiesto un preventivo per la realizzazione dei seguenti prodotti:

- **foulard in poliestere** personalizzato con 1 logo stampa full color; quantità: n. 100 pezzi;
- **cravatta in 100% seta** personalizzata con 1 logo stampa full color; quantità: n. 20 pezzi; colore blu navy;
- **grembiule in poliestere e cotone** con doppia tasca personalizzato con 2 loghi full color; colore antracite; quantità: n. 100 pezzi;
- **pin metal forma rotonda** personalizzato con 1 logo stampa full color; quantità: n. 200 pezzi;
- **sacchettino porta pin metal** personalizzato con 1 logo stampa 1 colore; colore blu; quantità: n. 200 pezzi;
- **telo in microfibra di poliestere** personalizzato con 1 logo stampa full color; colore: blu royal; quantità: n. 500 pezzi;
- **cappellino da baseball in cotone a 6 pannelli** personalizzato con 1 logo ricamato full color; colore: blu royal con sandwich bianco; quantità: n. 500 pezzi;
- **giacca impermeabile in tessuto quadrillé** colore blu navy; personalizzazione: stampa full color n. 2 loghi sul fronte e stampa full color sul retro; quantità: 50 pezzi, suddivisi tra le seguenti taglie: Media n. 25 pezzi; Large n. 20 pezzi; Extra Large n. 5 pezzi.

Il **materiale dovrà essere consegnato franco trasporto** presso il Palazzo della Regione Piemonte – Piazza Piemonte, 1 – Torino, secondo le tempistiche indicate:

- foulard, cravatta, grembiule, pin metal, sacchettino porta pin metal: **entro il 10 aprile p.v.**;
- telo, cappellino, giacca: **entro il 30 aprile p.v..**

È richiesta l'applicazione di etichette sulle scatole con indicazione di tipologia di prodotto e quantitativo.

Eventuali altre azioni complementari e susseguenti alle attività previste dal presente incarico, potranno essere affidate successivamente in quanto al momento non prevedibili.

-



Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare

daniela.caracciolo@regione.piemonte.it
valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it

Spett.le

GOLDFISH SRL

SEDE:

Via Michelangelo Buonarroti 10 - 10126 –
Torino

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 c.1 let. b) del D. L.gs 36/2023 tramite MePa., per l'acquisizione di un servizio di fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte, DD/A1717A/2026 del, CIG BB42445B1E

Con determinazione dirigenziale n. del, vi è stato affidato l'incarico per la realizzazione dei servizi esplicitati in seguito, per un importo complessivo di Euro 10.421,61 di cui Euro 8.542,30 per la prestazione ed Euro 1.879,31 per l'IVA al 22% soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972.

La fattura dovrà essere emessa per le prestazioni effettivamente svolte e dovrà essere intestata a: REGIONE PIEMONTE Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare P.IVA 02843860012 – C.F. 80087670016 codice univoco ufficio IPA: EOG7LT.

In assenza, anche di uno solo, degli elementi identificativi indicati la fattura sarà respinta. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della stessa. Si evidenzia che il pagamento della somma prevista dal presente atto è risolutamente condizionato all'ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC), ai sensi del D.M. del 30/1/2015 pubblicato in G.U. 1/06/2015, richiesto dalla Regione Piemonte telematicamente attraverso il sito web dell'INPS o dell'INAIL. La fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente:

- il CIG BB42445B1E, nel campo "DATI DELL'ORDINE DI ACQUISTO";
- la dicitura - soggetta a scissione dei pagamenti - nel "CAMPO IVA";
- la determinazione dirigenziale nel campo "IDENTIFICATIVO ORDINE DI ACQUISTO";
- il codice IBAN, nel campo "DATI RELATIVI AL PAGAMENTO", corrispondente a quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva da voi inviata all'Ente Regione, ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 66/2014, come convertito in L. 89/2014, sui flussi finanziari-c/c dedicato.

L'esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare

daniela.caracciolo@regione.piemonte.it
valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it

imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

Nel rispetto del PIAO 2026-2028 della Regione Piemonte, l'esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale, il Patto di integrità sugli appalti, nonché la norma relativa al cosiddetto "pantouflage" (ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001) pubblicati sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali;

La Regione Piemonte si riserva di applicare la penale nella misura minima del 2% e comunque in proporzione al danno emergente, per ritardo nei servizi che causi un danno all'iniziativa e/o all'immagine dell'ente.

Si segnala, infine, l'obbligo, per i soggetti giuridici che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere, al rispetto della Legge 4 agosto 2017 n. 124, commi 125, 126 e 127, che stabilisce la pubblicazione di tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

Il presente incarico riguarda la fornitura dei seguenti prodotti:

- foulard in poliestere personalizzato con 1 logo stampa full color; quantità: n. 100 pezzi;
- cravatta in 100% seta personalizzata con 1 logo stampa full color; quantità: n. 20 pezzi; colore blu navy;
- grembiule in poliestere e cotone con doppia tasca personalizzato con 2 loghi full color; colore antracite; quantità: n. 100 pezzi;
- pin metal forma rotonda personalizzato con 1 logo stampa full color; quantità: n. 200 pezzi;
- sacchettino porta pin metal personalizzato con 1 logo stampa 1 colore; colore blu; quantità: n. 200 pezzi;



Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare

daniela.caracciolo@regione.piemonte.it
valorizzazione.agroalimentare@cert.regione.piemonte.it

- telo in microfibra di poliestere personalizzato con 1 logo stampa full color; colore: blu royal; quantità: n. 500 pezzi;
- cappellino da baseball in cotone a 6 pannelli personalizzato con 1 logo ricamato full color; colore: blu royal con sandwich bianco; quantità: n. 500 pezzi;
- giacca impermeabile in tessuto quadrillé colore blu navy; personalizzazione: stampa full color n. 2 loghi sul fronte e stampa full color sul retro; quantità: 50 pezzi, suddivisi tra le seguenti taglie: Media n. 25 pezzi; Large n. 20 pezzi; Extra Large n. 5 pezzi.

Il materiale dovrà essere consegnato franco trasporto presso il Palazzo della Regione Piemonte – Piazza Piemonte, 1 – Torino, secondo le tempistiche indicate:

- foulard, cravatta, grembiule, pin metal, sacchettino porta pin metal: entro il 10 aprile p.v.;
- telo, cappellino, giacca: entro il 30 aprile p.v..

Durata del Servizio:

Le attività previste nell'ambito del servizio richiesto dovranno essere realizzate per l'evento sopraccitato.

Condizioni Generali:

- Tutte le attività saranno eseguite in conformità ai requisiti specificati e in stretta collaborazione con il Committente;
- Eventuali modifiche al progetto o richieste aggiuntive saranno concordate preventivamente con il Committente;
- Il Fornitore si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni fornite

Accettazione dell'incarico:

Per accettazione e conferma dell'incarico, si prega di restituire copia firmata della presente lettera.

Distinti saluti,

Il Dirigente

Per accettazione

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

Condizioni particolari di servizio / di contratto della TD n 6181809

Acquisizione di un servizio di fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte.

Procedura di acquisizione mediante trattativa diretta, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b, D.lgs. 36/2023, attraverso l'impiego della piattaforma telematica per l'e-Procurement MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Le condizioni del contratto di fornitura del servizio che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore contraente **sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto, con altre disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto previste dal catalogo MEPA**

Codice identificativo di gara (CIG): BB42445B1E

INDICE

ART. 1	Oggetto
ART. 2	Criterio di aggiudicazione e modalità di presentazione offerta
ART. 3	Garanzie
ART. 4	Condizioni della fornitura e prestazioni comprese nel corrispettivo contrattuale
ART. 5	Attivazione del servizio
ART. 6	Subappalto
ART. 7	Verifica di conformità
ART. 8	Termini e modalità di pagamento
ART. 9	Penali e procedure
ART. 10	Recesso e risoluzione contrattuale – Clausola risolutiva espressa
ART. 11	Effetti della risoluzione: esecuzione in danno
ART. 12	Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
ART. 13	Riservatezza e proprietà dei dati
ART. 14	Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679
ART. 15	Obblighi in capo al fornitore contraente in materia di dati personali
ART. 16	Piano integrato di attività e di organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028
ART. 17	Tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 18	Foro competente - Controversie

Costituiscono parte integrante del presente documento il seguente allegato:

1. **ALLEGATO A:** Capitolato Tecnico per acquisizione di un servizio di fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte.

I rapporti tra le parti sono regolati dalle clausole delle condizioni generali di contratto e dalla scheda Tecnica.

PREMESSA - RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Le richieste di eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto delle presenti condizioni particolari di fornitura e dei suoi allegati, formulate in lingua italiana e recanti l'indicazione dell'oggetto e del numero di TD, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo portale Me.pa.

E' pertanto onere dei Concorrenti visitare il suddetto portale *acquistinretepa.it* prima della presentazione della propria offerta, onde verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni.

Il Responsabile della presente procedura di gara è il Dirigente Responsabile del Settore: "Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare" Daniela Caracciolo (tel. 011 4325997; email: daniela.caracciolo@regione.piemonte.it);

E' nominato quale R.U.P. (Responsabile unico del Progetto) ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., Daniela Caracciolo, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 "Definizioni delle attività del R.U.P.";

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della L. n. 241/1990 (e dall'art. 8 della L.R. n. 14 del 14.10.2014), per il termine del procedimento si rinvia a quanto stabilito dall'art. 17, comma 3, D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. nonché al rispetto dei termini indicati dall'allegato I.3 al medesimo decreto;

Ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, il Settore *Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni.

I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:

a) dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dalle presenti Condizioni Particolari di servizio/contratto pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico-scheda allegata alla gara in oggetto;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i;

c) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d'oneri generali e speciali e le norme in materia di contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.

Le presenti Condizioni Particolari, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto dalle presenti condizioni.

Il Punto Ordinante, nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, modifiche nonché varianti nei casi e alle condizioni previste dall'art. 120, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto della presente procedura di acquisizione ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., espletata con la piattaforma telematica per l'e-Procurement MePa è il Progetto di acquisizione di un servizio di fornitura di merchandising personalizzato con loghi Piemonte Is – Eccellenza Piemonte. L'importo totale **presunto** è di Euro 8.542,30 IVA esclusa.

Ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.

Il servizio dovrà essere espletato secondo le dettagliate indicazioni stabilite nel "Capitolato tecnico" e nelle presenti "Condizioni Particolari di Contratto".

ART. 2 - indagine di mercato – richiesta preventivo -

La gara sarà aggiudicata mediante trattativa diretta , ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

L'operatore economico dimostra, ai sensi dell' art. 100 del D.lgs n. 36/2023 e s.m.i., il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria, di capacità tecnica-professionale e dovrà presentare i seguenti documenti firmati digitalmente dal legale rappresentante:

- Le presenti *Condizioni particolari di servizio/di contratto*;
- Il Consenso FVOE
- La *Dichiarazione tracciabilità dei Flussi finanziari*;
- Il *Patto di integrità* in materia di contratti pubblici regionali di Regione Piemonte.

La trattativa diretta si concluderà con il caricamento a sistema da parte della Stazione appaltante del documento di stipula prodotto e firmato digitalmente; l'operatore economico riceverà notifica dell'operazione di stipula effettuata a Sistema .

ART. 3 – GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D. lgs. 36/2023 nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art. 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta; queste ultime sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

ART. 4 - CONDIZIONI DELLA FORNITURA E PRESTAZIONI COMPRESSE NEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L'affidatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, le caratteristiche tecniche, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni contrattuali, così come descritto nel capitolato tecnico.

Sono a carico dell'affidatario:

- l'imposta di bollo e di registro del Contratto; queste ultime eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo.
- tutti gli oneri e i rischi del servizio (i quali si intendono remunerati con il corrispettivo contrattuale).

L'affidatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro; in particolare, si impegna ad essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.

Il prezzo proposto comprende, tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico-scheda e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni particolari di contratto;

Ai sensi dell'art.60 del D.lgs. 36/2023 “qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire”.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: gli indici dei prezzi al consumo e dei prezzi alla produzione dell'industria.

ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio decorrerà a partire dalla data di stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 36/2023 .

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, art. 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

In caso di ritardo nell'esecuzione del servizio la Stazione appaltante applicherà al Fornitore contraente una penale pari all'1% dell'importo complessivo del servizio, per ogni decade di ingiustificato ritardo, da trattarsi direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche periodiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.

ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ.

Ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023, gli affidamenti sono soggetti a verifica di conformità per i servizi e per le forniture affinché venga certificato il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità con le previsioni e patteggiamenti contrattuali.

Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 36/2023, per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

In caso di esito positivo di regolare esecuzione delle prestazioni, la data della relativa attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l'importo relativo alle prestazioni rese nel periodo di riferimento.

ART. 8 – TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento della fattura sarà subordinato:

1. al regolare stato di avanzamento del servizio;
2. all'emissione di regolare fattura.

La fattura dovrà contenere le seguenti voci:

1. il codice **CIG** relativo al lotto aggiudicato (Codice Identificativo Gara) e **CUP** (se previsto);

2. il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura del servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento;
3. gli estremi della determina di impegno di spesa, l'indicazione delle attività svolte, i prezzi unitari e il prezzo complessivo;
4. la dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente **codice univoco ufficio IPA EOG7LT**.

La fattura emessa dovrà essere intestata alla Regione Piemonte – *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare*, Partita IVA 02843860012 – Codice Fiscale 80087670016 – Piazza Piemonte, 1 TORINO.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che il Fornitore possa sollevare riserve o eccezioni.

Il corrispettivo per il servizio eseguito sarà pagato a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte - *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* - della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo per la realizzazione del servizio è subordinato alla regolare esecuzione dello stesso secondo le condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, nonché alla regolarità contributiva del Fornitore contraente attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, o dalla cassa edile, attraverso l'emissione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio dalla Regione Piemonte

In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte del Fornitore contraente, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, o alla cassa edile.

Nel caso di contestazione della fattura da parte della Regione Piemonte, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza.

Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato, per causa imputabile alla Regione Piemonte –*Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192.

Il Fornitore contraente ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che la Regione Piemonte - *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

ART. 9 – PENALI E PROCEDURE

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ingiustificato ritardo, ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 126 D. lgs. 36/2023 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella realizzazione delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini previsti all'art. 4 delle presenti condizioni particolari di fornitura del servizio, il fornitore sarà tenuto a corrispondere alla Regione Piemonte – *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale, poiché, superato tale limite, la Regione Piemonte potrà procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ai sensi dell'art. 122, comma terzo, D.lgs. 36/2023 verranno contestati all'Affidatario per iscritto tramite PEC, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a 15 (quindici) per la presentazione delle controdeduzioni.

Ai sensi dell'art. 10 dell'allegato II.14 al D. lgs. 36/2023 qualora le suddette controdeduzioni siano valutate negativamente dalla Regione Piemonte - *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* ovvero sia scaduto il termine per la loro presentazione, si procederà all'irrogazione delle penali negli importi e con la procedura indicata nel presente articolo nonché alle valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122, comma quarto, del D.lgs. 36/2023.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto della Regione Piemonte - *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

In presenza di penalità a carico dell'affidatario, la Regione Piemonte - *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* tratterà l'importo corrispondente alla penale dalla liquidazione del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.

ART.10 - RECESSO e RISOLUZIONE CONTRATTUALE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte – *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* potrà recedere dal contratto, comunicando mediante PEC al Fornitore contraente la propria decisione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 c.c. (Recesso unilaterale dal contratto), purché tenga indenne il Fornitore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino e del mancato guadagno.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

La Regione Piemonte *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* potrà inoltre dichiarare la risoluzione totale o parziale del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), con preavviso di 10 giorni lavorativi da darsi mediante PEC, senza necessità di diffida od altro atto giudiziale e senza pregiudizio per il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti nelle seguenti ipotesi:

- a) per gravi inadempienze, grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte del Fornitore contraente;
- b) per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- c) per cessione del contratto o subappalto da parte del Fornitore contraente che non risultano autorizzati dalla Regione Piemonte –*Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare*
- d) qualora il Fornitore contraente non reintegri le cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- e) l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'ammontare del corrispettivo contrattuale.

Qualora la Regione Piemonte –*Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* intenda avvalersi di tale clausola, potrà rivalersi sul Fornitore contraente al fine di conseguire il risarcimento dei danni subiti. In tale caso, il Fornitore contraente è tenuto al risarcimento dei danni ulteriori, diretti ed indiretti, che la Regione Piemonte – *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* sia eventualmente chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento della fornitura ad altro fornitore.

Il contratto potrà inoltre essere risolto:

- per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari o autorizzative non dipendenti dalla volontà della Regione Piemonte –*Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* non consentano la prosecuzione totale o parziale del contratto;
- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili al Fornitore contraente, ai sensi dell'art. 1672 c.c.

Nelle ipotesi indicate ai punti precedenti, la risoluzione avviene di diritto non appena la Regione Piemonte – *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare*, concluso il relativo procedimento, disponga di avvalersi della clausola risolutiva e di tale volontà dia comunicazione mediante PEC al Fornitore contraente. Il contratto sarà pertanto risolto di diritto, con effetto immediato, al momento in cui detta comunicazione perverrà all'indirizzo del Fornitore contraente. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

ART. 11 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per cause imputabili al Fornitore contraente sorge in capo alla Regione Piemonte *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* il diritto ad affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Fornitore contraente inadempiente.

L'affidamento a terzi viene comunicato al fornitore contraente inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate al nuovo fornitore e degli importi contrattuali relativi.

Al Fornitore contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono trattenute da eventuali crediti del Fornitore contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Fornitore contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore contraente inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa Amministrazione possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Piemonte *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare*, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

In materia di subappalto si rinvia integralmente all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore nel rispetto dell'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.; l'allegato II.14 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 18 delle presenti Condizioni particolari.

ART. 13 – RISERVATEZZA E PROPRIETÀ DEI DATI

1. Il Fornitore contraente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni compresi i dati tecnici, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore contraente è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi 1 e 2, il Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante/Soggetto Aggiudicatore.

5. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore contraente medesimo a gare e appalti.

ART. 14 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 GDPR 2016/679

1. I dati personali forniti dall'operatore economico/fornitore contraente alla Regione Piemonte - Settore *Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

2. I dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità e per lo svolgimento delle fasi e delle attività preliminari alla stipulazione del contratto inerente il *Servizio oggetto delle presenti condizioni particolari* per una corretta gestione contrattuale e per adempiere a tutti gli obblighi di legge e per le finalità amministrative previste dal D.Lgs 36/2023 e s.m.i, tali dati saranno comunicati alla Regione Piemonte - Settore *Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare*.

3. I dati personali riferiti all'operatore economico/Fornitore contraente saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

4. In riferimento al comma 3 del presente articolo, nell'ambito del servizio oggetto delle presenti condizioni particolari di contratto, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali, ai quali saranno comunicati potrebbero appartenere alle seguenti categorie:

- dipendenti pubblici e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche relative al rapporto contrattuale che si andrà ad instaurare;
- istituti di credito per le operazioni di incassi e pagamenti;
- soggetti esterni per eventuali attività da svolgere legate alla perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- altre autorità e/o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge.

5. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale intercorrente con la Regione Piemonte Settore *Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare*. Un eventuale rifiuto di conferire i dati personali, pertanto, comporterà l'impossibilità di iniziare o proseguire il rapporto contrattuale con la Regione Piemonte - Settore *Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare*.

I dati riferiti all'operatore economico/fornitore contraente resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

6. I dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente sono conservati, per il periodo 12 anni (secondo quanto previsto dal piano di fascicolazione e conservazione dell'Ente – Regione Piemonte);

7. I dati personali riferiti all'operatore economico/fornitore contraente non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

8. I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it Piazza Piemonte n. 1, 10127 Torino.

9. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente Responsabile *pro tempore* del Settore - Settore *Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* e domiciliato presso la sede operativa del Settore in *Piazza Piemonte, 1-Torino*

10. Il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il CSI-Piemonte (comunicazione@csi.it – protocollo@cert.csi.it), nonché CONSIP per tutto ciò che è conservato ed inviato sul portale MePa.

11. L'operatore economico/Fornitore contraente potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

ART. 15 – OBBLIGHI IN CAPO AL FORNITORE CONTRAENTE IN MATERIA DI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna a sua volta ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per le finalità descritte nell'informativa, come sopra richiamata.

2. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

3. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore contraente sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dal Soggetto Aggiudicatore "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del Trattamento da parte del soggetto Aggiudicatore, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore contraente nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. Il Fornitore contraente si impegna a comunicare al Soggetto Aggiudicatore i dati inerenti al proprio Titolare del trattamento e comunicare i nominativi del personale autorizzato al trattamento del trattamento dei dati personali.

4. Nel caso in cui il Fornitore contraente violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o nel caso di nomina a Responsabile, agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, il Soggetto Aggiudicatore diffiderà il Fornitore contraente ad adeguarsi assegnandogli un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato; in caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art.1454 cc, il Soggetto Aggiudicatore in ragione della gravità potrà risolvere il contratto o escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

5. Il Fornitore contraente si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

ART. 16 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ' E DI ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2026-2028

Le parti si impegnano ad osservare quanto previsto dal *Piano Integrato di attività e di organizzazione* (P.I.A.O.) 2026-2028, adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. lgs. 165/2001, ed in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. Il *Piano Integrato di attività e di organizzazione* (P.I.A.O.) 2026-2028, approvato con DGR 3-2182 del 30 gennaio 2026 (consultabile al sito <https://trasparenza.regione.piemonte.it/disposizioni-generalipiano-triennale-prevenzione-corruzione-trasparenza> **Amministrazione Trasparente /Disposizioni generali**), prevede una sottosezione 2.3 denominata "*Rischi Corruttivi e Trasparenza*" predisposta dal Responsabile prevenzione della corruzione e trasparenza sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo ai sensi della l. 190/2012, nella quale sono indicate le misure generali e specifiche di trattamento del rischio.

In particolare, si evidenziano le seguenti misure generali di trattamento del rischio:

- Codice di comportamento: il Codice deve tener conto anche dei doveri di comportamento volti a garantire il successo delle misure di prevenzione da individuare anche per singole categorie di uffici ovvero per determinati dipendenti;
- Rotazione ordinaria del personale;
- Rotazione straordinaria del personale;
- Divieti di post-employment: Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors) (Art. 53 comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001);
- Patti di integrità, adottato con DGR n. 1-3082 del 16.04.2021 (si prevede l'inserimento nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, di protocolli di legalità e/o patti di integrità ovvero di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari con i quali si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.

ART. 17 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("*Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia*") e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare* risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte - *Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare*, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comuni-

care al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

ART. 18 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Per ogni controversia l'Autorità Giudiziaria competente in via esclusiva è quella del Foro di Torino.

Per Accettazione
il Fornitore Contraente
Firmato Digitalmente